

SEGRETERIA

Prot. n. 1999


Alle LL. EE. i Prefetti

Ai Sindaci

OGGETTO: Censimenti per la ricostruzione nazionale: disposizioni legislative.

Si trasmette il testo del decreto luogotenenziale in corso di pubblicazione, contenente le norme legislative che riguardano, fra l'altro, i censimenti della ricostruzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
A MOLINARI



UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per il Tesoro, per la Marina, per la Pubblica Istruzione, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e le Foreste, per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1. — È istituita presso l'Istituto Centrale di Statistica una « Commissione Centrale di Statistica per la ricostruzione nazionale ».

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive variazioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonché le condizioni economiche sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2. — La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal Direttore Generale dell'Istituto Centrale di Statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di Vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: Interno, Finanze, Tesoro, Marina, Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste, Comunicazioni e Industria, Commercio e Lavoro e da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 3. — In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovrintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro ed alla periferia; mantenere i contatti con i Dicasteri interessati e gli Organi, provinciali e comunali, dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli Organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4. — Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale della opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1. Popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per cause di guerra).
2. Agricoltura.
3. Ricostruzione industriale.
4. Trasporti.
5. Commercio estero.
6. Finanze, credito, reddito nazionale.
7. Case di abitazione.
8. Distribuzione degli approvvigionamenti alimentari.
9. Approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento.
10. Salari, occupazione, disoccupazione.
11. Prezzi, costo della vita, consumi.
12. Istruzione pubblica.
13. Salute pubblica.
14. Contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e del Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, predisponendo i moduli e le istruzioni necessarie, nonché ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vicepresidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici, altri esperti in questioni particolari.

Art. 5. — Le pubbliche Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli Enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto Centrale di Statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto o che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette Amministrazioni ed Enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto Centrale di Statistica, sia agli altri Organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6. — La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopralluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti Enti.

Art. 7. — Per l'assolvimento dei compiti, di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8. — In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del Prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti Organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale; Camera di commercio, industria ed agricoltura; Ufficio regionale o provinciale del lavoro; Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché del capo dei servizi statistici del Comune capoluogo di provincia. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione altri esperti versati nelle materie oggetto di rilevazioni statistiche.

Detta Commissione funziona quale organo provinciale della Commissione di cui all'art. 1 ed ha, nell'ambito della circoscrizione provinciale, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La stessa Commissione provvede, altresì, alla costituzione di un Ufficio provinciale di statistica, diretto dal capo dell'ufficio di statistica di uno degli organi suddetti, designato dal Prefetto. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dagli organi stessi, nella misura stabilita dalla Commissione provinciale.

L'Ufficio provinciale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, ai lavori disposti dall'Istituto centrale di statistica. Esso provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale accolto.

Il Prefetto soprintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo del suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9. — In ogni Comune, il Sindaco istituisce un Ufficio comunale di Statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il Segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, presiedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il Sindaco soprintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10. — Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonché agli Organi centrali e locali per assolvere i compiti di cui al presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero del Tesoro, e dei Ministeri interessati. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai presidenti dei Comitati tecnici, ed ai membri delle Commissioni e dei Comitati che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11. — Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 21-IX-1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SIGLIANTI - SOLERI - DE CURTEN - DE RUGGERO -
MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI.